



INAIL
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura degli Infortuni sul Lavoro

VADEMECUM STUDENTI 2017

PREMESSA

In linea generale il rapporto assicurativo si costituisce *ipso iure* se ricorrono contestualmente i requisiti oggettivi, ovvero se si svolge una delle attività rischiose così come individuate dall'art. 1 del T.U. infortuni sul lavoro (D.P.R. 1124/65) e i requisiti soggettivi, se si rientra tra i soggetti assicurabili, così come individuato dall' art. 4 del medesimo Testo Unico.

Il soggetto assicurante è il Datore di lavoro, che è tenuto a tutti gli adempimenti assicurativi.

L'Ente assicuratore è l'Inail, che eroga le prestazioni assicurative.

I soggetti assicurati sono gli infortunati che percepiscono le prestazioni di legge in caso di infortunio.

GESTIONE PER CONTO art. 2 D.M. 10 ottobre 1985

Le amministrazioni dello Stato:

- non corrispondono alcun premio assicurativo all'Inail
- rimborsano le prestazioni erogate (economiche, sanitarie e riabilitative)
- rimborsano le spese di gestione sostenute dall'Inail per la trattazione degli infortuni

L'Inail gestisce il caso sia sotto il profilo amministrativo che medico-legale.

Nel caso degli studenti, a differenza di quanto accade per la gestione ordinaria, se l'infortunio è regolare, Inail non eroga l'indennità di temporanea per assenza dalle lezioni, in quanto lo studente non ha capacità di guadagno.

Nel caso in cui venga accertata una inabilità permanente erogata, anche a favore degli alunni, le prestazioni previste dalla legge che verranno poi rimborsate dall'Amministrazione di appartenenza.

L'INFORTUNIO

Ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico, l'assicurazione tutela i casi di infortunio avvenuti per:

- CAUSA VIOLENTA
- IN OCCASIONE DI LAVORO
- DA CUI SIA DERIVATA UNA LESIONE CHE ABBIA DETERMINATO:
 - la morte
 - una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
 - una inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Di conseguenza non vi è obbligo di denuncia se l'assenza dal lavoro (o dalle lezioni nel caso dello studente) è durata fino a tre giorni, indipendentemente dalle circostanze dell'evento.

TUTELA DEGLI STUDENTI (art. 4 punto 5 T.U. 1124/65)

Sono compresi nell'assicurazione obbligatoria "gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro...."

La circolare Inail n.28 del 3 aprile 2003

Ribadisce che gli studenti sono assicurati solo se svolgono le attività elencate al punto 28 dell'art. 1 T.U., dunque sono tutelati esclusivamente per gli infortuni che accadono nel corso delle **esperienze tecnico-scientifiche** e delle **esercitazioni pratiche e di lavoro**, con esclusione degli altri infortuni, compreso quello accaduto «in itinere», cioè durante il tragitto tra casa e scuola e viceversa.

Sono inoltre tutelati durante i **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo** "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, quali i viaggi programmati dagli istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte (visite guidate in aziende, unità di produzione, mostre ecc.)

Tali viaggi costituiscono un prolungamento dell'esercitazione pratica.

La successiva circolare Inail 79/2004

Premesso che con il D. Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 sono state rese obbligatorie le lezioni di alfabetizzazione informatica (con l'ausilio di videoterminali, computer ecc.) e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore e superiore, stabilisce che le lezioni suddette rientrano nell'ambito delle esercitazioni pratiche.

Di conseguenza gli studenti sono assicurati anche per gli infortuni che accadono **nel corso delle esercitazioni pratiche che ricomprendono le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche.**

Circolare n. 19 del 4 aprile 2006

Si occupa delle "scienze motorie e sportive" che comportano lo svolgimento di attività caratterizzate dai requisiti della manualità e gestualità e quindi assimilabili alle esercitazioni pratiche.

Il rischio di infortunio che lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive comporta è lo stesso nella scuola primaria e in quella secondaria; si applica in questo contesto il principio della "parità di tutela a parità di rischio".

Gli alunni della scuola primaria pubblica e privata, oltre che per gli infortuni che si verificano nel corso delle lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, **sono assicurati anche per gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di scienze motorie e sportive.**

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VIAGGI DI INTEGRAZIONE DELLA PREPARAZIONE DI INDIRIZZO

Bisogna distinguere i diversi tipi di viaggi, descritti anche nella

Circ. MIUR N. 291 DEL 1992

I primi, viaggi di istruzione genericamente intesi, nell'ambito dei quali si collocano:

- Visite guidate (che si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico)
- Viaggi di integrazione culturale (hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi);
- Viaggi connessi ad attività sportive (comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola)

Essi rientrano nei programmi di insegnamento delle scuole e svolgono un ruolo di integrazione della preparazione culturale in genere.

Essi costituiscono estrinsecazione delle normali funzioni esplicative-pedagogiche e dunque **NON sono assimilabili alle esercitazioni pratiche e pertanto esclusi dalla tutela.**

I secondi, descritti anche nella circ. Inail 28/2003, sono "essenzialmente i **viaggi finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche**, come quelli programmati dagli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dagli Istituti d'arte che si prefiggono le visite in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio"

Essi sono dunque assimilabili alle esercitazioni tecnico-pratiche e nel rispetto dei programmi di insegnamento si prefiggono una maggior integrazione tra scuola e mondo produttivo.

Pertanto:

Gli infortuni accaduti durante **viaggi di istruzione** genericamente intesi, aventi solo funzione esplicative pedagogica, **NON** sono ricompresi nella tutela.

Al contrario quelli accaduti durante i **viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo**, che svolgono funzione di prolungamento dell'esercitazione pratica, **SONO** ammessi a tutela.

Circolare n. 44 del 21 novembre 2016

Tratta degli studenti impegnati in attività di alternanza scuola/lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107.

Gli studenti della scuola secondaria impegnati nei percorsi di alternanza scuola/lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi legati a tale attività che è ricompresa nell'ambito delle esercitazioni di lavoro.

L'attività svolta dagli studenti è sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda, in quanto esposti ai medesimi rischi.

Sono coperti dall'assicurazione anche gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola e il luogo ove si svolge l'esperienza di lavoro.

ESEMPI DI ESCLUSIONE DALLA TUTELA:

- *Infortunio in itinere (nel tragitto casa/scuola e scuola/casa)*
- *Infortunio avvenuto durante la ricreazione*
- *Infortunio avvenuto cadendo dalle scale*
- *Infortunio avvenuto in aula durante le lezioni*
- *Infortunio avvenuto durante l'ingresso a scuola o l'uscita da essa*
- *Infortunio avvenuto in gita scolastica, settimana bianca, durante visite culturali che non costituiscano un prolungamento dell'esercitazione pratica*

Quindi in queste circostanze non ricorre l'obbligo di denuncia.

DENUNCIA DI INFORTUNIO obblighi del datore di lavoro

Il Dirigente scolastico ha l'obbligo di denunciare all'Inail gli infortuni accaduti nel corso di attività tutelate con prognosi superiore a tre giorni. Qualora la prognosi del certificato medico superi i tre giorni ma lo studente venga riammesso a frequentare le lezioni entro i tre giorni, non vi è quindi obbligo di denuncia (c.d. franchigia).

Nel caso in cui l'assenza sia superiore ai tre giorni la denuncia va inoltrata entro due giorni da quello in cui la scuola ha ricevuto il certificato medico (art. 53 T.U.).

Esempio: se l'infortunio avviene il 14 novembre 2017 (martedì) la denuncia all'Inail va presentata solo se la prognosi raggiunge o supera il giorno 18 novembre 2017.

Se il termine scade in un giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo.

Il criterio per individuare la Sede Inail competente a trattare il caso è il domicilio dello studente assicurato.

Il mancato, tardivo o inesatto inoltro della denuncia di infortunio, quando ricorra l'obbligo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che viene notificata al responsabile dell'Istituto scolastico.

La denuncia on-line

Il 1° luglio 2013 è entrato in vigore l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio esclusivamente con modalità telematica (D.P.C.M. 22 luglio 2011) accedendo al sito Inail.

La denuncia di infortunio presentata on-line non comporta l'obbligo di inoltro all'Inail del primo certificato medico di infortunio che viene trasmesso all'Istituto direttamente dal Pronto Soccorso o dal medico compilatore.

APPENDICE

Esempi pratici per i quali **non vi è obbligo di denuncia**:

Alunno di scuola media, scendendo le scale interne alla scuola scivolava e si procurava una frattura al piede destro. Prognosi 30 giorni.

Durante l'intervallo, mentre giocava con i compagni, veniva colpito sul viso dal pallone, procurandosi una ferita alla bocca con interessamento dei denti incisivi. Prognosi 20 giorni.

Mentre era in corso la lezione di geografia lo schienale della sedia si rompeva e l'alunno cadeva procurandosi un trauma alla schiena. Prognosi 10 giorni.

In gita sulla neve mentre scendeva dalla pista con lo snow-board collideva con un compagno. Nell'urto si feriva alla mano che veniva poi suturata al Pronto Soccorso. Prognosi 6 giorni.

Mentre si recava a scuola con il motorino cadeva a causa di una buca e si sbucciava il gomito sx. Prognosi 8 giorni.

Lo studente, finita la lezione di italiano, mentre usciva dall'aula si scontrava con un compagno e cadeva a terra con conseguente trauma all'avanbraccio. Prognosi 5 giorni.

Durante l'ora di educazione fisica l'allievo compiendo un movimento brusco si procurava una leggera distorsione al piede sx. Per sicurezza veniva condotto al Pronto Soccorso che stabiliva una prognosi di sei giorni. Poiché la distorsione è risultata molto lieve lo studente è stato riammesso alle lezioni il giorno successivo.

Nel sedersi sul tappeto durante l'ora di musica appoggiava male il piede e sentiva una fitta dolorosa. Prognosi 5 giorni.

Esempi pratici per i quali **vi è obbligo di denuncia**:

Durante l'ora di educazione fisica, mentre i ragazzi giocavano a pallone, l'alunno veniva colpito violentemente da una pallonata procurandosi una ferita alla bocca con interessamento dei denti incisivi. Prognosi 20 giorni.

Mentre si trovava nel laboratorio di chimica, durante l'esecuzione di un esercizio, lo studente veniva colpito all'occhio da uno schizzo di materiale chimico, che gli procurava bruciore e arrossamento. Condotto al Pronto Soccorso veniva giudicato guaribile in sette giorni.

Mentre si trovava nell'officina dell'azienda presso cui si svolgeva il progetto di alternanza scuola/lavoro, toccando incautamente un tornio, si procurava una lesione con interessamento tendineo al primo dito della mano dx. Prognosi del Pronto Soccorso 20 giorni.

Durante una visita ad una fabbrica di lavorazione del legno lo studente (di scuola professionale) veniva accidentalmente colpito da una scheggia proiettata in aria da un macchinario. La scheggia gli procurava una piccola ferita ad un braccio giudicata guaribile in sette giorni.

Mentre si trovava nella classe di informatica l'alunno inciampava nel cavo del computer cadendo a terra e procurandosi una distorsione al polso. Prognosi 7 giorni.